



UCoVeL

Ufficio Coordinamento Vertenze e Legale

Falconara Marittima, li 26 novembre 2014
 Prot. R33/U88ORC11-14

COMUNICATO AI LAVORATORI

“Il NurSind contro la precarietà”

E' di stamattina la notizia della sentenza della Corte di Giustizia Europea che da sospiro ai precari italiani. La Corte si è pronunciata su questioni pregiudiziali sottoposte dal Tribunale di Napoli. Lo scenario ha avuto come ricorrenti tre insegnanti ed una educatrice dipendenti rispettivamente del MIUR e del Comune di Napoli. Sebbene possa sembrare una questione lontana al NurSind ed al personale infermieristico e, più in generale, al personale del Comparto Sanità, è un problema molto attuale che interessa tutto il pubblico impiego perché ad essere preso di mira è il D. L.vo 165 del 2001. Del resto il NurSind appartiene, con orgoglio, alla stessa Confederazione di appartenenza della Federazione che ha promosso il ricorso (CGU) di cui ne condivide le argomentazioni sottese allo stesso.

Di seguito si analizzano i risvolti positivi per il personale precario alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

Con Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, lo Stato italiano dava attuazione alla Direttiva Europea 1999/70. Tale Direttiva, a sua volta, recepiva un accordo siglato in data 18 marzo 1999. Gli obiettivi dell'accordo sono due: 1) *Migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione*; 2) *Creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato*. E' quest'ultimo obiettivo che è risultato essere in contrasto con la normativa italiana in tema di contrattazione a termine. In effetti mentre l'art. 4 bis del D. L.vo 368/2001 afferma che: “... per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ...”, l'art 36 del D. L.vo 165/2001 sancisce che: “... la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni...”. Quanto sopra per evidenziare che il Legislatore italiano non ha armonizzato la normativa inerente i contratti a termine secondo le direttive europee. Il NurSind, al pari della CGU, avvalendosi dei propri legali di fiducia, sosterrà i dipendenti precari che, in possesso dei requisiti, abbiano maturato il diritto così come previsto dalla Direttiva 1999/70 ed argomentato nella sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Per informazioni, pregasi contattare:

Conti Giuseppino, tel.: 339 2221513 (ASUR Marche)
 Palladino Enzo, Tel.: 392 8164371 (Ospedali Riuniti di Ancona)

UCoVeL
 Ufficio Coordinamento Vertenze e Legale
 Presso NURSIND Ancona
 Via Piemonte, 10/C/D
 60015 FALCONARA (AN)
 Il Segretario Nazionale UCoVeL

Enzo Palladino


UCoVeL – Ufficio Coordinamento Vertenze e Legale